



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

*./.*

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 7, 8 e 9 luglio 2021 (*web-meeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (7 luglio 2021)**

**1. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX amending Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production and use of non-organic, in-conversion and organic seedlings**

La COM ha illustrato la prima bozza di questo regolamento, che si basa sulla lunga discussione che si è svolta con gli SM sulla questione delle piantine biologiche, e in particolare:

- la possibilità di derogare all'uso delle piantine biologiche e
- le modalità di certificare come biologiche questo particolare PRM (*Plant Reproductive Material*).

La COM ha chiarito che le piantine sono PRM, in quanto rientrano pienamente nella definizione che ne viene data dal regolamento (UE) 2018/848 e possono usufruire della specifica deroga prevista all'allegato II, Parte I, punto 1.4.b, per la quale possono essere coltivate in contenitori per essere destinate al trapianto. Con questa proposta la COM sta proponendo una sorta di deroga al punto 1.8.2. che prevede specifiche condizioni relative alla pianta madre del PRM certificato come 'biologico'.

Per il regolamento in discussione è stato utilizzato il potere di delega previsto:

- dall'articolo 12(2)(b) che permette di modificare il punto 1.8.5 in relazione all'uso di PRM biologico e in conversione e
- dall'articolo 12(2)(e) che permette di aggiungere ulteriori norme dettagliate e le pratiche colturali per vegetali e altri prodotti vegetali.

Con lo stesso regolamento si è cercato anche di chiarire quando le piantine possono essere certificate 'in-conversione' ai sensi dell'articolo 10(4) e 30(3).

La COM ha infine chiarito che non è corretto riferirsi al punto 1.8.1, in quanto la deroga prevista oggi dal regolamento riguarda l'uso dei PRM biologici, quindi è riferita agli agricoltori. Per i vivaisti non è necessaria una deroga, perché possono partire da PRM non biologico per ottenere PRM biologico.

La COM ha chiesto commenti su questa proposta entro il 19 luglio 2021.

Come anticipato con mail del 14 luglio, a cui si rimanda, la COM ha già trasmesso una nuova bozza di regolamento (Allegato 1) sulla base dei commenti espressi dagli SM durante e dopo la riunione del COP.

## **2. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the issuance of complementary certificates certifying the non-use of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export (PLAN/2021/11285)**

La COM ha illustrato i contenuti di questa prima bozza di regolamento (Allegato 2), con la quale si reintroduce il 'certificato complementare' attualmente previsto dall'art. 68(2) del Reg. CE 889/2008, con il quale sarà possibile certificare il 'non utilizzo di antibiotici' nelle produzioni zootecniche biologiche destinate all'esportazione.

La delegazione italiana ha ringraziato la COM per questa iniziativa ma ha sottolineato il fatto che con questa disposizione non si mantiene lo *status quo* in quanto attualmente il certificato complementare è impiegabile anche per le transazioni intra UE.

La COM ha invitato gli SM a segnalare in quali casi è attualmente utilizzato il certificato complementare.

## **3. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection**

Questo regolamento è stato sottoposto al meccanismo di feedback sino al 12 luglio e alla consultazione TBT sino al 15 agosto.

La COM ha illustrato le principali modifiche a cui si sta lavorando per introdurre sia in questo regolamento (Allegato 3) che in quello della DGSANTE (Allegato 4) correlato a questo, ulteriori elementi di flessibilità al sistema, così come richiesto da molti SM.

La COM ha chiarito che l'intenzione generale dei co-legislatori per il nuovo regolamento biologico era di rafforzare il controllo dei prodotti importati, attraverso una serie di nuove disposizioni come il passaggio dall'equivalenza alla conformità, e la graduale eliminazione dell'attuale accordo bilaterale da sostituire con accordi internazionali. In questo contesto, l'articolo 45(5) del nuovo regolamento (UE) 2018/848 è semplice: il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione è accertato al BCP (Border Control Point) di ingresso.

Tuttavia, in seguito alle osservazioni di alcuni Stati membri relative alle implicazioni logistiche correlate all'attuazione pratica di questa nuova disposizione, si è discussa la questione per due anni sia nel GREX che nel COP, e la COM ha avviato una consultazione interna molto intensa che ha coinvolto la DG AGRI, la DG SANTE, TAXUD e il Servizio giuridico.

Utilizzando la flessibilità disponibile nell'OCR (*Official Control Regulation*), i controlli biologici per i prodotti esentati dai controlli SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) al BCP di ingresso, che rappresentano la maggior parte dei prodotti biologici importati, possono essere eseguiti nello SM in cui la partita viene immessa in libera pratica così come avviene oggi.

La soluzione proposta dalla COM prevede un COI (molto simile a quello attuale) che si applicherà sia per i prodotti controllati al BCP che per quelli controllati al punto di immissione in libera pratica. Pertanto non ci sono cambiamenti rispetto alle pratiche attuali per quanto riguarda i controlli dei prodotti biologici esentati dal controllo al BCP.

Per i prodotti biologici obbligati a passare da un BCP, i controlli 'biologici' e i controlli SPS possono essere eseguiti in parallelo e, una volta che il COI è stato completato, il risultato del COI sarà automaticamente riportato nel CHED (*Common Health Entry Document*). La decisione finale per l'immissione in libera pratica della merce sarà presa dal funzionario che firma il CHED, tenendo conto dei risultati dei controlli SPS e biologici. Per minimizzare il carico amministrativo, COI e CHED saranno collegati elettronicamente nel sistema TRACES, facilitando così anche la cooperazione tra le autorità biologiche e SPS.

Il più recente elemento di flessibilità (evidenziate in giallo negli allegati 3 e 4) introdotto dalla COM riguarda i prodotti soggetti a controlli ufficiali ai BCP posti di controllo di frontiera, per i quali i controlli d'identità e fisici 'biologici' possono essere eseguiti ai punti di controllo nello stesso SM o nello SM in cui il prodotto è immesso in libera pratica qualora per questi prodotti anche i controlli d'identità e fisici SPS siano eseguiti a tali punti di controllo.

Dati i tempi molto stretti, si prevede di procedere ad un voto da parte del COP all'inizio di settembre per l'atto di esecuzione e un'adozione da parte della Commissione in settembre. Dopo l'esame del Consiglio e del PE per gli atti delegati, l'obiettivo è di pubblicare tutti gli atti secondari prima della fine del 2021.

La COM ha infine ricordato che se non si riesce a raggiungere questo obiettivo, si applicheranno le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 e tutti i controlli 'biologici' dovranno essere eseguiti ai posti di controllo di frontiera.

#### **4. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the criteria for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on organic products in third countries, and for the withdrawal of their recognition**

La COM ha illustrato i commenti e le richieste di modifica ricevuti nel corso del meccanismo di feedback e le motivazioni per cui la COM ha ritenuto di non dover accogliere tali richieste. Questo regolamento (Allegato 5) sarà pubblicato tra metà settembre e metà novembre.

#### **5. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with procedural requirements for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on operators certified organic and on organic products in third countries and with rules on their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies**

La COM ha illustrato i commenti e le richieste di modifica ricevuti nel corso del meccanismo di feedback e le motivazioni per cui la COM ha ritenuto di dover accogliere o meno tali richieste. Questo regolamento (Allegato 6) sarà pubblicato tra metà settembre e metà novembre.

## COP (7, 8 e 9 luglio 2021)

### **1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... laying down rules on documents and notifications required for organic and in-conversion products intended for import into the Union**

Per questo regolamento (Allegato 7) si veda quanto specificato al precedente punto 3 del report del GREX. La COM ha anche presentato la bozza di documento su Domande e Risposte (Allegato 8) che sarà ulteriormente sviluppata durante l'autunno.

### **2. Interpretation letters and working documents**

La COM ha illustrato brevemente i contenuti di nuove lettere di interpretazione pubblicate dopo lo scorso COP, che sono state già pubblicate su [www.sinab.it](http://www.sinab.it).

### **3. EGTOP**

La COM ha illustrato gli aggiornamenti relativi ai lavori di EGTOP (Allegato 9).

### **4. Future procedure for the authorisation of conventional ingredients**

La COM ha illustrato (Allegato 10) le principali differenze tra le attuali e le future procedure per autorizzare gli ingredienti agricoli non biologici a livello nazionale e ha illustrato i contenuti della nota Ares(2020)1876873 del 1/04/2020 (Allegato 11) riguardo la transizione tra i due sistemi.

### **5. Imports of sesame seeds from India. Follow-up on letters; Guidelines; follow-up actions in relation to Annex IV of R. 1235/2008**

COM ha presentato la situazione dell'importazione di semi di sesamo dall'India e le misure di follow-up per affrontare adeguatamente questo problema.

### **6. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products**

COM ha presentato il progetto di testo della proroga delle attuali misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici, che sarà prolungata sino al 31 dicembre 2021. Il regolamento (Allegato 12) è stato votato all'unanimità con procedura scritta ed entrerà in applicazione dal 1 luglio 2021.

### **7. Electronic certificate of operators – TRACES**

La DGSANTE ha illustrato il progetto informatico che permetterà di inserire e predisporre in TRACES il certificato degli operatori biologici UE a partire dal 1 gennaio 2022. In particolare la COM ha informato gli SM su quanto segue:

1. Dall'inizio di ottobre 2021 è previsto che i CB, le autorità di controllo e le AC possano accedere su TRACES per la fase di *testing* di questa funzionalità. Ogni certificato sarà dotato di un QR code che potrà essere letto con qualunque *smartphone*.
2. L'AC avrà la supervisione complessiva dell'emissione del certificato, tuttavia non sarà responsabile della conferma del certificato prima della pubblicazione: il certificato sarà pubblicato automaticamente una volta che il CB emetterà il certificato generato in TRACES.
3. La notifica inviata dall'operatore all'AC non è contemplata in questo iniziale progetto. Qualora si decidesse di includere anche la notifica in TRACES, si dovrà attivare l'art. 34(9) del reg. (UE) 2018/848 e sviluppare un modello armonizzato di notifica.
4. Il sistema TRACES permetterà di visualizzare con modalità di ricerca gli operatori inseriti nel sistema e la COM farà anche uno sforzo supplementare per fornire una funzione in cui i certificati potranno essere estratti dal sistema da parte dell'AC.

5. Dopo che TRACES diventerà operativo dal 1 gennaio 2022, non sarà più necessario per l'AC aggiornare i propri elenchi nazionali. Tutti i certificati emessi dal 1 gennaio 2022 saranno caricati nel *database* europeo. Le AC dovranno pubblicare il link del sito web di TRACES accanto al link del loro database nazionale dove i certificati emessi prima del 1 gennaio 2022 saranno ancora presenti. Questo è importante perché il database nazionale anche le TRACES dovranno coesistere fino al 31 dicembre 2022 dopo di che tutti i certificati degli operatori biologici saranno emessi in TRACES. In questo modo tutte le parti interessate che controllano regolarmente la banca dati nazionale saranno prontamente informate su TRACES.
6. La COM prevede di redigere delle istruzioni su come emettere i certificati in TRACES e la possibilità di fornire una formazione agli OC nell'autunno del 2021 che dovranno utilizzare il sistema a partire dal 1 gennaio 2022.
7. La COM non può accettare le richieste di EOCC (Allegato 13) in quanto non è tecnicamente possibile allineare il complesso flusso di informazioni provenienti da più di 60 CBs in TC e ancora di più in EU. Questo non è possibile dal punto di vista delle risorse disponibili e della sicurezza digitale. Dopo la prima emissione del certificato, i CB avranno comunque la possibilità di riutilizzare il modello dell'anno precedente. Inoltre la COM ha ricordato che la prima emissione del nuovo certificato sarà in ogni caso necessaria considerando che il nuovo modello di certificato nell'allegato VI del Reg. (UE) 2018/848 è notevolmente diverso dal modello di prova documentale di cui all'allegato XII del Reg. (CE) 889/2008.

Ulteriori funzionalità su cui si potrà riflettere solo dopo il 1 gennaio 2022 una volta che il sistema sarà operativo:

- notifica dei nuovi operatori
- inclusione del logo del CB nel certificato
- notifica, via mail, alle parti interessate che il certificato è stato sospeso, ritirato o non è più valido.

#### **8. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...of XXX authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists: outcome of vote by written procedure**

Nella G.U. del 16 luglio 2021 è stato pubblicato il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.

#### **9. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...of XXX laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) 2018/848 on certain records and declarations required from operators of organic products and the technical means for the issuance of certificate**

Questa bozza di regolamento (Allegato 14) prevede:

- articolo 1: la norma relativa all'emissione del certificate in TRACES (vedi punto 7 del presente report del COP)
- articolo 2: i registri che devono essere tenuti dagli operatori e dai gruppi di operatori
- articolo 3: le dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali.

Diversi SM si sono dichiarati contrari al dettaglio degli articoli 2 e 3 di questa bozza. L'IT ha ritenuto invece di accogliere positivamente l'iniziativa e rappresentare la necessità che il livello di dettaglio si avvicini il più possibile allo status quo.

#### **10. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down certain rules concerning the certificate issued to operators, groups of operators and exporters in third countries involved in the imports of organic products into the Union and establishing the list of recognised control authorities and control bodies in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council**

La COM ha illustrato i commenti e le richieste di modifica ricevuti nel corso del meccanismo di feedback e le motivazioni per cui la COM ha ritenuto di dover accogliere o meno tali richieste. Questo regolamento (Allegato 15) sarà pubblicato tra metà settembre e metà novembre.

## **11. International points**

### ***Messico***

Come già anticipato nel precedente COP il Messico ha notificato una nuova legge sull'importazione dei prodotti biologici, con la quale si crea un nuovo sistema che sarà implementato a partire dal 1 gennaio 2022 (Allegato 16), che prevede l'approvazione, da parte delle autorità messicane, dei CB che certificano in UE i prodotti biologici destinati ad essere importati in Messico.

### ***Taiwan***

La COM ha chiesto agli SM di inviare qualunque informazione relativa alle difficoltà riscontrate dagli operatori e dai CB europei nella certificazione dei prodotti verso Taiwan, in vista di un prossimo incontro che si svolgerà tra la COM e le autorità taiwanesi dopo l'estate.

### ***Amendment Reg. (EU) 1235/2008***

La COM ha presentato la bozza del regolamento (Allegato 17) e illustrato le principali modifiche (Allegato 18), che riguarda l'allineamento del regolamento CE 1235/2008 a quanto previsto dal TCA (*Trade and Cooperation Agreement*) tra UE e UK:

- eliminazione dei CB del Regno Unito dall'allegato IV, che erano stati inseriti prima della conclusione del TCA in caso di mancato accordo;
- aggiunta dei CB del Regno Unito nell'allegato III in linea con il riconoscimento del Regno Unito ai sensi del TCA.

La COM ha chiarito che dall'accordo del TCA rimangono esclusi:

- verso l'UE, i prodotti che non sono ottenuti in UK e rietichettati e/o riconfezionati in UK e
- verso UK, i prodotti che non sono ottenuti in UE e rietichettati e/o riconfezionati in UE.

Come anticipato dall'ufficio PQAI1 con mail del 28 luglio u.s. tale proposta di regolamento è stata sottoposta al voto del COP mediante procedura scritta. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3(5) del Reg. (CE) 182/2011, tale procedura si è conclusa senza esito a seguito della richiesta di diversi SM preoccupati delle ricadute di tale regolamento sugli scambi commerciali di prodotti biologici tra UE e UK. La questione sarà quindi affrontata nel prossimo COP.

### ***Varie***

- La COM ha informato i delegati del COP che il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della COM sul mandato per gli accordi internazionali con i primi PT.
- Su richiesta della COM l'Italia ha informato il COP riguardo la situazione del Decreto Ministeriale 13 maggio 2021, n. 21907 in materia di disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008, che abroga e sostituisce il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2021 n. 91718.

## **AOB**

- a) In risposta ad uno SM la COM ha chiarito che:
  - nel regolamento (UE) 2018/848 non vi è alcuna norma che regola la transizione tra l'attuale e il nuovo regolamento per quanto riguarda l'autorizzazione dei CB. Quindi tale questione andrà risolta a livello nazionale;
  - dal 1 gennaio 2022 non potranno più essere emessi certificati con il modello allegato al regolamento CE 889/2008, ma rimangono validi i certificati emessi prima del 31 dicembre 2021 sino alla loro data di validità ma comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (art. 12(3) del regolamento (UE) 2021/1165)
- b) Riguardo l'apicoltura e in particolare la corretta interpretazione della norma che riguarda il posizionamento degli apiari, sia dell'attuale che del nuovo regolamento (Allegato II, Parte II, punto

1.9.6.c), la COM ha chiesto agli SM di trasmettere informazioni circa il modo in cui viene attualmente interpretata questa disposizione.

- c) Per quanto riguarda la questione del raddoppio del periodo di attesa in caso di impiego di medicinali veterinari sugli animali, la COM ha informato gli SM che non ha ancora la risposta definitiva, ma che intende mantenere un approccio conservativo e, probabilmente, non consentire una flessibilità nel caso di trattamenti antiparassitari (Allegato 19). La risposta definitiva sarà pronta per settembre p.v.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)